

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
va@PEC.mite.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

compniec@pec.mite.gov.it

Ministero della Cultura Soprintendenza Speciale per il PNRR ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Regione Marche regione.marche.servizioterritorio@emarche.it regione.marche.valutazamb@emarche.it

Provincia di Macerata provincia.macerata@legalmail.it

Comune di Treia protocollo@pec.comune.treia.mc.it

04/01/2024

OGGETTO: [ID: 8105] [V00922] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art .23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrovoltaico, denominato "Treia Fiorini", di potenza pari a 16,95 MW, comprensivo del le opere di connessione alla RTN, da realizzare nel Comune di Treia (MC), in località Contrada Camporota. Proponente: Stern PV 4 Srl.

Comunicazione di avvenuta trasmissione della documentazione integrativa

Spett.li Enti, con riferimento a quanto in oggetto

PREMESSO CHE

- Con nota del 03/02/2022, acquisita al prot. MiTE-15620 in data 09/02/2022, perfezionata in ultimo con nota acquisita al prot. MiTE-96745 del 03/08/2022, la Scrivente presentava istanza per l'avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- In data 26/09/2022, con Nota Prot. 116635 il MASE comunicava la procedibilità dell'istanza, nonché l'avvio della relativa fase di pubblicità sul sito web del Ministero, da cui è decorso il termine di 30 giorni per la presentazione delle osservazioni circa la procedura in oggetto come consentito dall'art 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;



- Entro i 30 giorni consentiti il Comune di Treia, con Nota prot. MiTE-131795 del 24/10/2022, rilasciava il parere di competenza;
- Oltre i 30 giorni consentiti dalla normativa, in data 26/10/2022 il MiC, con Nota Prot. 5015-P, richiedeva alla Scrivente della documentazione integrativa nell'ambito della Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.
- Oltre i 30 giorni consentiti dalla normativa presentavano le proprie osservazioni sia la provincia di Macerata (nota prot. n. 29299 trasmessa in data 26/10/2022) che l'ARPAM (nota prot. n. 34220 trasmessa in data 27/10/2022);
- In data 09/11/2022, la Società Scrivente trasmetteva le proprie controdeduzioni in riscontro al MiC, alla Provincia di Macerata, all'ARPAM, al Comune di Treia;
- Con Nota prot. MiTE-36950 del 03/11/2022 anche la Regione Marche inviava le proprie osservazioni alla Società Scrivente; tale documento sarà pubblicato sul sito web del MASE soltanto tre giorni dopo la data di protocollo e pertanto, la Società Scrivente, vi risponderà presentando una seconda nota di controdeduzioni, trasmessa in data 22/11/2023;
- In data 26/10/2023 la Società Scrivente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dai vari entri, sia al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che al Ministero della Cultura, mediante la trasmissione di due supporti fisici contenenti tutti i documenti presentati ad integrazione;
- La documentazione suddetta è stata pubblicata nel sito web del portale MASE in data 08/11/2023, data che ha anche dato avvio alla fase di una nuova consultazione pubblica, conclusasi il 23/11/2023.
- Durante il periodo di seconda consultazione sono pervenuti tre diversi contributi:
 - 1. Osservazioni della Città di Treia, nota prot. n. 0190497 del 22/11/2023
 - 2. Osservazioni della Provincia di Macerata, nota prot. n. 190038 del 22/11/2023
 - 3. Osservazioni della Regione Marche, nota prot. n. 0191366 del 23/11/2023

COMUNICA CHE

con la presente si trasmettono le ulteriori integrazioni richieste da Comune di Treia, Provincia di Macerata e Regione Marche. Si vuole inoltre ricordare che ai sensi delle più recenti provvedimenti legislativi (D.lgs 199/2021 e s.m.i., art. 20 comma 8 lettera c-quater) l'impianto ricade in area idonea alla realizzazione di impianti fotovoltaici poiché il progetto è localizzato nell'intorno di 500 m da beni tutelati dalla Parte II del D.lgs 42/2004 e dall'art. 136 dello stesso D.lgs 42/2004. Inoltre, si precisa anche che il progetto ricade in aree non definite non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra, come da Delibera di Giunta n° 146 del 29/11/2010 del Comune di Treia.

Prima di passare ad un'analisi puntuale delle osservazioni rese dai vari enti, si vuole puntualizzare che la Società Scrivente ha già, in fase di prima integrazione, provveduto a rispondere a tutte le criticità che i vari enti hanno riscontrato dopo la prima pubblicazione del progetto. Le integrazioni trasmesse dalla Società Proponente durante tale fase hanno previsto modifiche di progetto anche di una certa rilevanza, al fine di garantire a tutti gli enti coinvolti, ossia Comune,



Provincia, Regione ed ARPAM, un certo grado di soddisfazione ed in modo che fossero superate puntualmente tutte le criticità allora riscontrate. Tuttavia, si denota come alcune delle integrazioni precedentemente trasmesse non siano state considerate dai singoli enti, che hanno invece provveduto a riformulare osservazioni analoghe a quelle già rese, talvolta aggiungendone anche di nuove.

Ad ogni modo, anche questa volta è intenzione della Società Scrivente impegnarsi a riscontrare puntualmente ai singoli enti, rispondendo a tutti i punti ancora oggetto di dubbio. Pertanto, di seguito si elencano in blu tutte le osservazioni ricevute dalle amministrazioni, seguite dalle rispettive controdeduzioni -ed eventualmente integrazioni- proposte dal Proponente:

- OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI TREIA nota prot. n. 0190497 del 22/11/2023

Oss.1

Relativamente al soddisfacimento dei requisiti di cui alle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate sul sito del MiTE il 27/06/2022, l'elaborato R35 mostra un lieve innalzamento delle strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici che non risulta però idoneo e sufficiente per le attività agricole previste sul terreno sottostante, in particolare per l'attività di pascolo di pecore della razza Sopravissana alle quali non viene consentito il passaggio con continuità, essendo l'altezza dei capi superiore all'altezza minima dei moduli fotovoltaici.

In primo luogo, si vuole evidenziare come il tema delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici, sia stato già ampiamente indagato in fase di precedente integrazione. A tal proposito, il Comune segnala che l'innalzamento delle strutture apportato in fase di prima integrazione, non sia tuttavia sufficiente a garantire il passaggio del gregge al di sotto dei moduli fotovoltaici. Partendo dal presupposto che le strutture porta moduli sono dei tracker monoassiali, bisognerebbe considerare che i moduli sono in continuo movimento durante il giorno e che alla loro massima inclinazione (posizione occupata per un lasso di tempo infinitesimo durante il giorno), lasciano libera un'altezza dal suolo di circa 67 cm. Considerando che la pecora Sopravissana ha un'altezza media di 65 cm, è evidente che il gregge sarà quasi sempre in grado di passare al di sotto dei moduli stessi e di porsi al riparo al di sotto delle strutture. Più precisamente, il libero movimento dei capi potrebbe essere limitato solo nelle prime ore dell'alba (posizione est) o subito prima del tramonto (posizione ovest). Nonostante queste siano ore in cui l'attività degli ovini è minima, si fanno proprie le osservazioni del Comune di Treia attuando un aggiornamento progettuale che prevede innalzamento delle strutture di 13 cm, così da portare l'altezza minima a 80 cm. Si rimanda quindi al documento integrativo: £13_ElaboratoGrafico_13-Particolari struttura di sostegno moduli-agg1, in cui si evince la nuova sezione delle strutture tracker.

Considerando i dati biometrici della razza Sopravissana, risulta semplice verificare che 80 cm è un'altezza sufficiente al passaggio per i capi di qualsiasi sesso o età.

| | | Ped | ora Razz | a Soprawi | issana: da | ati biometr | ici | |
|--------------------------------|-----------|----------------|----------|----------------|------------|----------------|---------|----------------|
| | a 18 mesi | | | | adulti | | | |
| | Maschi | | Femmine | | Maschi | | Femmine | |
| | media | coeff. var. | media | coeff. var. | media | coeff. var. | media | coeff. var. |
| Altezza al garrese (cm) | 67 | 4,2 | 63 | 4,6 | 71 | 5,0 | 63 | 5,5 |
| Altezza alla groppa (cm) | 68 | 4,0 | 64 | 4,1 | 71 | 4,3 | 64 | 4,8 |
| Altezza toracica (cm) | 30 | 7,2 | 28 | 6,1 | 32 | 6,8 | 29 | 5,8 |
| Larghezza media groppa (cm) | 24 | 7,7 | 19 | 10,1 | 25 | 8,5 | 22 | 6,6 |
| Lunghezza tronco (cm) | 70 | 5,9 | 65 | 4,9 | 72 | 5,9 | 67 | 4,5 |
| Circonferenza toracica (cm) | 87 | 5,7 | 78 | 5,1 | 93 | 5,5 | 87 | 5,5 |
| Peso (Kg) | 55 | 12,3 | 39 | 12,6 | 66 | 10,6 | 50 | 12,6 |

Figura 1. Dati biometrici pecora Sopravissana




Figura 2. Nuova sezione strutturale con altezza minima a 80 cm

Oss.2

Il progetto di mitigazione non è sufficiente a limitare l'impatto dell'impianto in quanto l'integrazione con la piantumazione di ulivi è stata proposta solo sulle aree che già non erano occupate dai moduli fotovoltaici (fasce di rispetto stradale e zona agricola di interesse paesistico), definite dal Comune come aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra nella cartografia approvata con DGC n.146/2010. Le mitigazioni devono essere invece previste anche sui confini con i terreni agricoli, in particolare sui margini sud ed est che attualmente ne sono sprovvisti.



Il Comune di Treia segnala la non soddisfazione rispetto al progetto di mitigazione proposto, favorendo la tesi per cui la mitigazione aggiuntiva prevista con la precedente integrazione, andrebbe a coinvolgere solo aree non idonee al fotovoltaico, su cui, pertanto, non era stata prevista installazione di moduli. Sinceramente, non si comprende a fondo per quale ragione una mitigazione posta in area non idonea al fotovoltaico dovrebbe essere svalutata rispetto ad una mitigazione posta in area idonea al fotovoltaico. Ad ogni modo, con la presente integrazione, si provvede ad aggiungere ulteriore mitigazione nei punti in cui essa risultava carente, in modo che siano ben coperte anche zone sud ed est dell'area di impianto, identificate dal comune come quelle maggiormente deficitarie. Dunque, accogliendo la sollecitazione del Comune di estendere le opere di mitigazione, la fascia arbustiva verrà estesa anche nei tratti periferici attualmente privi di schermatura. Laddove non è stato possibile prevedere la realizzazione di detta fascia arbustiva è stata prevista la realizzazione di una semplice siepe con essenze mediterranee di altezza pari a più di 2 m, comunque sufficiente a creare una protezione visiva dal punto di vista di un osservatore posizionato anche nell'immediato intorno dell'area di impianto.

Le specie arbustive utilizzate sono alloro (Laurusnobilis), lentisco (Pistacialentiscus), olivastro (Olea euoropaeavar. sylvestris) e alaterno (Rhamnusalaternus). Si tratta di specie scelte in funzione delle caratteristiche pedoclimatiche dell'area di intervento, autoctone e di facile attecchimento, con buona funzione schermante, buon valore estetico (portamento e fioritura) ed un'elevata produzione baccifera anche ai fini faunistici. Si veda a tal proposito l'elaborato E02b_ElaboratoGrafico_02b-Inquadramento area di impianto su CTR-agg2.

Una tipologia di mitigazione alternativa che si potrebbe proporre per la zona in esame, qualora quella già proposta costituita da filari di ulivi non sia in grado di soddisfare le aspettative di tutti gli enti, potrebbe essere quella di un impianto fotovoltaico localizzato nei pressi di quello in progetto, che ad avviso della Società Scrivente risulta perfettamente mitigato e integrato col contesto ambientale circostante. In fase di sopralluogo della zona della sottostazione utente, infatti, si è potuto ammirare ed apprezzare particolarmente il suddetto impianto fotovoltaico che prevede delle opere di mitigazione ben studiate. Le caratteristiche, la cura e le fattezze della schermatura scelte per il caso specifico, risultano perfette al raggiungimento dello scopo finale, ossia il mascheramento totale dell'impianto. Per questo, qualora la fascia di ulivi attualmente prevista non sia un'ipotesi soddisfacente per le Amministrazioni, la Società Proponente si rende disponibile a realizzare una mitigazione alternativa, analoga a quella del suddetto impianto fotovoltaico. Tali opere sono costituite da una fascia mitigativa di circa 6 m, composta da filari arborei ed arbustivi di altezza variabile a partire dalla recinzione (in prossimità della quale sono previsti filari più alti), verso l'esterno dell'area in disponibilità (dove sono invece posizionati arbusti di altezza più contenuta).

Oss.3

La verifica dell'invarianza idraulica prodotta non risulta esaustiva in quanto tratta solo l'area di progetto della Stazione Utente trascurando tutta l'area che sarà occupata dall'impianto.



Accogliendo la sollecitazione del Comune si è posto rimedio alla lacuna progettuale integrando lo studio di invarianza idraulica già realizzata per la sottostazione elettrica ($R26_CompatibilitàIdraulica_26$), con lo Studio di invarianza idraulica sull'area dell'impianto agrivoltaico ($R36_CompatibilitàIdraulicaImpianto_36$). Si rimanda pertanto ai seguenti elaborati scritto grafici: $R36_CompatibilitàIdraulicaImpianto_36$ e $E39_TrinceeDrenanti su CTR_39$. In particolare, l'area di progetto è stata suddivisa in 4 bacini idrografici come da immagine sottostante.




Figura 3. Suddivisione dell'area di impianto in bacini idrografici

Per il dimensionamento delle trincee drenanti, si è sfruttata l'equazione di continuità, considerando le portate in arrivo ai vari bacini e contestualmente la capacità di infiltrazione del terreno dell'area di progetto. In questo modo si sono ottenute 3 tipologie differenti di trincee:

- 1. Trincea bacino 1 -> 2 x 1,3 x 3,40 m
- 2. Trincea bacino 3 -> 1,5 x 1,30 x 385 m
- 3. Trincea bacino 4 -> 2 x 1,3 x 411 m

Il bacino idrografico 2, invece, scarica direttamente in una vasca di raccolta acque già esistente.

OSSERVAZIONI DELLA PROVINCIA MACERATA nota prot. n. 190038 del 22/11/2023

Oss.1

L'intervento in progetto di superficie totale pari a 25,3 ettari andrà a cumularsi all'impianto fotovoltaico limitrofo di 9,2 ha, producendo una trasformazione complessiva di 34,5 ettari...

...Il nuovo impianto fotovoltaico ed il cumulo generato con l'impianto esistente adiacente, per dimensione e localizzazione, appaino tali da produrre una artificializzazione complessiva di entità non mitigabile in quanto rilevante per occupazione di suolo (circa 34,5 ha complessivi), fuori taglia per dimensioni rispetto alle entità delle zone insediate e delle zone produttive presenti nel contesto territoriale interessato.



La Provincia di Macerata evidenzia come l'impianto in progetto, erroneamente definito "fotovoltaico" anziché "agrivoltaico", sia in prossimità di un altro impianto fotovoltaico esistente, comportando una occupazione totale di suolo per un totale di 34 ha. A tal riguardo, si vuole far presente come già con l'invio delle precedenti integrazioni si era approfondito l'impatto cumulativo derivante dalla presenza del suddetto impianto, come si evince dall'elaborato **R34_IntegrazioniMIC_punto4_34-signed** già trasmesso. Esso include l'analisi dell'impatto cumulativo visivo, sul patrimonio culturale ed identitario, sulla biodiversità e sul suolo. L'analisi è stata condotta non solo considerando l'impianto fotovoltaico adiacente a quello oggetto di studio, ma includendo tutti gli impianti fotovoltaici nell'intorno di 3 km dall'area di progetto. Tale analisi è stata condotta nonostante le numerose testimonianze giuridiche che individuano l'impianto agrivoltaico come una categoria progettuale distinta rispetto ai classici fotovoltaici, i cui impatti, che hanno un peso e conseguenze ambientali ben differenti, teoricamente non dovrebbero essere considerati cumulativamente. Anche in questo caso la Scrivente ha preferito considerare sempre il caso più cautelativo e meno favorevole alla realizzazione del nuovo impianto, proprio a dimostrare come il realizzare un'iniziativa come quella presentata, non possa in nessun caso produrre un'esternalità negativa o effetti peggiorativi.

Tuttavia, non ci si può esimere dal notare che nel Parere della Provincia non si è tenuto in conto di questa acclarata differenza tra impianti fotovoltaici e impianti agrivoltaici. La Giustizia Amministrativa ha provveduto più volte rimarcare le differenze impiantistiche e quindi le norme applicabili agli impianti agrovoltaici, considerate distinte da quelle degli impianti fotovoltaici tradizionali. A tal proposito vale la pena di citare come si è espresso in tal senso il Consiglio di stato Sezione Quarta nella Sentenza 8029 del 23 agosto 2023.

"L'agrivoltaico è un settore di recente introduzione e in forte espansione, caratterizzato da un utilizzo "ibrido" di terreni agricoli, a metà tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, che si sviluppa con l'installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici, che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica.

In particolare, mentre nel caso di impianti fotovoltaici il suolo viene reso impermeabile e viene impedita la crescita della vegetazione, (ragioni per le quali il terreno agricolo perde tutta la sua potenzialità produttiva) nell'agrivoltaico l'impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti, e ben distanziati tra loro, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola. Per effetto di tale tecnica, la superficie del terreno resta, infatti, permeabile e quindi raggiungibile dal sole e dalla pioggia, dunque pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola.

Alla luce di quanto osservato, non si comprende, pertanto, come un impianto che combina produzione di energia elettrica e coltivazione agricola (l'agrivoltaico) possa essere assimilato ad un impianto che produce unicamente energia elettrica (il fotovoltaico), ma che non contribuisce, tuttavia, neppure in minima parte, alle ordinarie esigenze dell'agricoltura".

E di seguito ancora:

"logico corollario della delineata differenza tra impianti agrivoltaici e fotovoltaici è, come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, quello secondo cui gli stessi non possono essere assimilati sotto il profilo del regime giuridico, come impropriamente ha fatto la Provincia nel procedimento conclusosi con il provvedimento di PAUR negativo. In tale direzione è oramai orientata la prevalente giurisprudenza



amministrativa di primo grado (cfr., TAR Bari, sent. n. 568/2022; nonché TAR Lecce, sentenze nn. 1799/2022 e 586/22, 1267/22, 1583/22, 1584/22, 1585/22, 1586/22) che ha ripetutamente annullato analoghi dinieghi assunti sulla base di una errata assimilazione dell'agro-voltaico al fotovoltaico".

Nel progetto in esame (**vedi elaborato R34_IntegrazioniMIC al punto 4.34**) è stato peraltro verificato che su una superficie totale recintata di 25,29 ettari, tolte le aree stradali, quelle delle cabine e quelle dei moduli quando inclinati di +/-55° rispetto l'orizzontale, rimane una superficie a disposizione per l'attività agricola pari al 76,05%. Pertanto, il grado di artificializzazione generato dalla realizzazione dell'impianto agrivoltaico è in realtà ridotto e si riduce ancora di più se consideriamo che in realtà anche le aree sotto i moduli sono completamente inerbite e sicuramente sfruttate anche dagli ovini per il pascolo.

Riteniamo infine di non poter trascurare l'orientamento generale delle politiche energetiche nazionali nel perseguire gli "obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima", con previsione di una riduzione di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra nel sistema economico rispetto ai livelli del 1990, da conseguire entro il 2030. L'altro obiettivo, che prevede il raggiungimento di una quota di energia rinnovabile pari ad almeno il 32% del consumo energetico dell'UE entro il 2030, risulta coerente con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC) del dicembre 2019 dove si persegue l'obiettivo generale di accelerare il percorso di decarbonizzazione e favorire l'evoluzione del sistema energetico da un assetto centralizzato ad uno basato principalmente su fonti rinnovabili.

Se ne ricava che l'obiettivo assolutamente prioritario del PNIEC sarebbe quello di un effettivo passaggio a forme di energie green.

In linea con tali coordinate, il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR) dedica un apposito settore di intervento all'agrivoltaico. Vi si afferma che il Governo punta all'implementazione: "... di sistemi ibridi agricoltura-produzione di energia che non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura, ma contribuiscano alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte".

Oss.2

Il Contesto rurale interessato dal progetto (analizzato entro 3 km) risulta caratterizzato da una ricca presenza di interesse culturale, e beni paesaggistici tutelati sia con specifico provvedimento ministeriale e/o regionale, sia opes legis, e di Fabbricati rurali di valore storico ed architettonico censiti dal PRG. La zona di localizzazione dei due impianti fotovoltaici si inserisce sul bordo della strada locale di collegamento al fondovalle degli abitati di Chiesanuova — Santa Maria in Selva e al centro di crinale di Treia, all'interno di un paesaggio rurale caratterizzato da un sistema in cui si integrano gli elementi botanico — vegetazionali con il sistema di fossi e corsi d'acqua strutturanti la rete ecologica, con le preesistenze storiche e culturali, con le funzioni abitative (nuclei e abitazioni rurali sparse), con le funzioni ricreative (rete dei percorsi ciclo pedonali), con le coltivazioni agricole di tipo tradizionale. Il contesto paesaggistico risulta interessato dalla presenza di numerosi analoghi impianti (realizzati ed altri in corso di autorizzazione — non ancora realizzati), che per notevoli dimensioni e diffusione, vanno a determinare man mano un processo di progressiva trasformazione e degrado delle valenze paesaggistiche e della vocazione agricola ed abitativa del territorio sopra descritto, nel Comune di Treia.



La Provincia evidenzia come la zona di localizzazione dell'impianto agrivoltaico sia caratterizzata da una ricca presenza di beni di interesse culturale e beni paesaggistici tutelati. Tuttavia, si vuol portare all'attenzione come questo punto sia già stato ampiamente trattato in occasione delle scorse integrazioni. Con la trasmissione dell'elaborato *R33_IntegrazioniMIC-punto3_33*, infatti, si è fornito un quadro specifico di fotoinserimenti da ciascuno di questi punti rilevanti, dai quali è stata dimostrata la non visibilità dell'impianto e garantendo quindi che non ci fossero alcune interazioni tra i punti di interesse di valore paesaggistico o storico-culturale e l'impianto stesso.

Nel nostro caso, il progetto non ricade in area non idonea con la conseguenza per cui non è ravvisabile, a monte, alcun pregiudizio a sfondo paesaggistico, dal momento che la stessa Regione ha ritenuto che la specifica area non fosse caratterizzata da elementi tali da sconsigliare la realizzazione di impianti e che il Comune stesso abbia inserito tali aree in quelle non considerate non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

In ultimo, a nostro parere, la realizzazione dell'impianto agrivoltaico, oltre a non arrecare danno al patrimonio storico architettonico presente nell'area, non è in contrasto con le funzioni abitative e ricreative preesistenti nell'area. È quanto meno azzardato affermare che la realizzazione dell'impianto agrivoltaico in questione possa avere ripercussioni negative sulle attività tradizionalmente svolte nell'area. Non possiamo infatti che rimarcare quanto più volte affermato in diversi elaborati progettuali ovvero che il contesto paesaggistico e territoriale in cui si inserisce l'impianto è un contesto fortemente antropizzato, per la presenza di infrastrutture stradali, abitazioni rurali, insediamenti abitativi (frazioni) ed insediamenti produttivi anche molto estesi.

Oss.3

In relazione all'Autorizzazione Paesaggistica di cui al D.Lgs.n.42/2004 e all'art.5 della L.R.34/92, e all'interferenza delle opere con la fascia soggetta a vincolo paesaggistico che opera sul lato Sud dell'impianto fotovoltaico ai sensi del D.lgs. n.42/2004 art. 142 c.l lettera c - corsi d'acqua (Rio Chiaro) e le relative sponde [...] per una fascia di 150 metri ciascuna, visto l'elaborato integrativo Tav. R31_Integrazioni MIC-punto1_31 in cui manca il corretto accertamento dell'interferenza della fascia di vincolo, pari a 150mt. misurata dall'argine del corso d'acqua con le opere, che vanno intese nella loro interezza (impianto fotovoltaico ed opere connesse, comprese cioè le opere di mitigazione e le modifiche dello stato dei luoghi connesse al progetto), si invita a verificare l'applicabilità o meno della tutela disposta ai sensi del D.lgs.42/2004, sulla base di una planimetria che riporti, a scala adeguata, la sovrapposizione delle opere progettuali (impianti ed opere connesse) con la fascia vincolata paesaggisticamente sopra evidenziata.

In questa sede viene prodotto un elaborato grafico di dettaglio chiarificatore del rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 42/04 Art. 142 comma 1 lettera c) prendendo atto che l'elaborato integrativo *R31_Integrazioni MIC-punto 1_31* già prodotto non sia sufficientemente chiaro. L'elaborato planimetrico quotato ed in opportuna scala, a cui si rimanda, evidenzia il rispetto della fascia di vincolo di 150 m del corso d'acqua Rio Chiaro: *E38_SovrapposizioneVincolo_38*.



Riguardo l'interferenza con la viabilità provinciale, si evince che l'unica strada provinciale interessata dall'intervento risulta essere la S.P. n°128 "Treiese" sia in attraversamento, sia in fiancheggiamento della stessa. All'uopo si suggerisce, in fase esecutiva, di adottare metodi di intervento non invasivi per la posa delle linee quali Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC) o perforazione mediante sistema Microtunneling. Prima dell'inizio della fase esecutiva dovrà essere, comunque, inoltrata al Settore Viabilità della Provincia di Macerata idonea istanza per l'ottenimento della concessione all'esecuzione delle opere corredata da relazione tecnica descrittiva ed elaborati grafici di dettaglio. Inoltre, considerato che l'ultimo tratto di elettrodotto interferisce con una nuova rotatoria tra la SP 128 e la SP 25 che verrà realizzata a breve dalla Provincia di Macerata, il proponente dovrà prendere accordi con il Settore Viabilità dell'Ente, al fine di stabilire le modalità costruttive dell'elettrodotto stesso.

In tema di interferenza con la viabilità provinciale e con le opere stradali in realizzazione, comunica di aver già concordato i lavori con il Comune di Treia in maniera che essi non interferiscano con i lavori per la nuova SP ed inoltre inoltrerà al Settore Viabilità della provincia di Macerata idonea istanza per l'ottenimento della concessione alla esecuzione delle opere che saranno limitatamente invasive prevedendo tecnologie di intervento come la Trivellazione Orizzontale Controllata.

- OSSERVAZIONI DELLA REGIONE MARCHE nota prot. n. 0191366 del 23/11/2023

Le osservazioni esposte dalla Regione Marche tengono conto anche dei contributi ricevuti dagli altri enti: Comune, Provincia ed ARPAM. Le richieste vengono sintetizzate in dieci osservazioni elencate di seguito.

Oss.1

Mancato rispetto del requisito B delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici (Ministero della Transizione Ecologica - Dipartimento per 'Energia) in quanto non sussistono le condizioni per il rispetto del benessere animale, per mancanza di continuità dell'attività pastorale/agricola, vista l'esigua altezza dei varchi, allorquando i moduli sono orientati in max. pendenza. Si evidenzia che il rispetto dei requisiti A, B è necessario per definire un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come "agrivoltaico".

Riguardo le linee guida in materia di impianti agrivoltaici, si vuole precisare che, come già espresso precedentemente in risposta alle osservazioni poste dal Comune di Treia, le strutture verranno ulteriormente rialzate, così da garantire il pascolo libero degli animali senza che siano sottoposti ad alcuna barriera architettonica. Inoltre, verranno installate delle zone di ristoro per i capi, con ripari, mangiatoie ed abbeveratoi, così che possano ripararsi anche in aree specifiche oltre che al di sotto dei moduli. Questo riuscirà ad assicurare un livello di benessere animale maggiore e allo stesso tempo questi cambiamenti garantiranno la continuità dell'attività pastorale per il rispetto del requisito B delle linee guida. L'elaborato di riferimento è il E13_ElaboratoGrafico_13-Particolari struttura di sostegno moduli-agg1.

Per quanto affermato dalla Regione rispetto alla duplice attitudine della razza Sopravissana, si specifica che essa verrà sfruttata per la produzione di carne e che non è invece intenzione del proponente produrre latte e suoi derivati. Inoltre, con riferimento all'enunciato: "da considerare poi il recente problema della predazione da lupo che sta comportando difficoltà operative per la gestione del gregge al pascolo con conseguente

aumento nell'utilizzo di barriere e sistemi anti-lupo così come nel numero di cani da guardiania, quest'ultimi fondamentali per tenere lontani i predatori", si precisa che la recinzione perimetrale dell'impianto agrivoltaico, essendo perfettamente interrata alla base per oltre 40 cm ed alta 2 m, potrebbe tranquillamente assolvere alla funzione di barriera anti-predatoria. Tuttavia, per una maggiore protezione del gregge, in fase esecutiva sarà verificata la possibilità di installare una rete che preveda anche la caratteristica piega anti-scavalcamento, dotata di punte di 3 cm: con tale modifica l'altezza totale della recinzione verrebbe aumentata fino a 2,183 m. Nel testo si osserva ancora che "il comportamento delle greggi è gregario soprattutto nei momenti di abbeverata che non viene tenuto in considerazione con adeguati spazi ai punti d'acqua.", pertanto è stato incrementato il numero delle tettoie di ricovero delle greggi e degli abbeveratoi portandoli rispettivamente ad un totale di 9 nell'area ovest e 21 nell'area est.



Figura 4. Esempio di rete antiscavalcamento

Oss.2

L'intervento è deficitario di un idoneo impianto di drenaggio delle acque superficiali, con canalette a sviluppo trasversale al versante, inerbite a prato polifita, con manutenzione periodica, al fine del corretto deflusso al recettore locale, scongiurando l'instaurarsi di fenomeni erosivi, con perdita di suolo.

Per migliorare il drenaggio delle acque erano state già previsti alcuni interventi al fine di evitare fenomeni erosivi e perdita di suolo. Tali misure vengono ulteriormente assicurate dall'integrazione progettuale proposta in questa fase, che garantisce l'invarianza idraulica anche nell'aree in cui si sviluppa l'impianto agrivoltaico. Si rimanda pertanto ai seguenti elaborati: R36_Compatibilitàldraulicalmpianto_36 e E39_Trincee Drenanti su CTR_39.

Le trincee drenanti verranno posizionate in tre zone distinte:

- A sud del sottocampo est
- A sud del sottocampo ovest
- In prossimità della viabilità interna del sottocampo disposto più ad est



Inoltre, dovrebbe essere tenuto in conto che è già prevista la coltivazione di prato polifita a graminacee e leguminose su tutta la superficie dell'impianto agrivoltaico, con la sola esclusione delle aree in cui sono installate cabine e tettoie di ricovero delle greggi.

Si rimanda a tal fine all'elaborato R25_RelazioneTecnicaAgronomica_25.

Oss.3

vista la necessità di passaggio per la fauna selvatica, in questo caso composta da piccoli vertebrati, e l'esigenza interferire il meno possibile con i corridoi ecologici, necessità di idonei varchi, nelle recinzioni, con frequenza ogni 100 m, oppure in alternativa recinzioni discoste da terra di 20 cm. Tali azioni di natura progettuale non trovano attuazione nell'intervento proposto.

Si produce una tavola chiarificatrice in cui si evince la configurazione dei varchi per il passaggio della piccola fauna selvatica: avranno ciascuno una larghezza di 2 m ed una altezza di 20 cm, con frequenza di 100 m. Si rimanda pertanto al seguente elaborato scritto grafico: *E10_ElaboratoGrafico_10-Particolare recinzione e cancelli-aqq2*.

Inoltre, il corridoio ecologico che si verrà a creare considerando la mitigazione esterna dell'impianto in progetto e la fascia mitigativa dell'impianto adiacente, avrà un'ampiezza di circa 10 m, permettendo la salvaguardia anche dell'avifauna e delle specie impollinatrici. Si precisa anche che tutte le specie utilizzate, sia per la mitigazione che per la siepe perimetrale, saranno di origine autoctona, per tutelare le tradizioni e caratteristiche territoriali locali; verrano privilegiate siepi di tipo naturaliforme, così da non essere sottoposte a potature che potrebbero essere deleterie per l'avifauna. Si accoglie il contributo istruttorio riguardo alla creazione di microrifugi nelle aree periferiche dell'impianto e la posa di cassette nido e bat box nella siepe perimetrale, rispettivamente per uccelli e chirotteri. Si vedano a tal proposito gli elaborati *E40_Birdbox Batbox_40 e E41_RifugiInsetti_41:* verranno posizionati in tutto 13 rifugi per rettili ed insetti nelle aree di mitigazione, 11 bird box ed 11 bat box sia nelle aree di mitigazione che in prossimità delle viabilità interne.

Oss.4

per tutelare la nidificazione di alcune specie di avifauna, sono da evitare potature nel periodo riproduttivo (presenza Averla piccola, riportata dalla REM), che nidifica da metà maggio a luglio, privilegiando siepi di tipo naturaliforme, le quali non devono essere soggette a potature. Tali azioni di gestione dell'impianto non vengono riscontrate nel progetto;

La gestione delle aree a verde avverrà nel rispetto della Legge (art. 5 della direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell'avifauna selvatica, esecutiva in Italia con la legge n. 157/1992 e s.m.i.).e pertanto le potature dovranno essere realizzate nel rispetto della nidificazione dell'avifauna, escludendo il periodo che va da aprile ad agosto, fatti salvi gli interventi urgenti dettati da ragioni di sicurezza e incolumità pubblica. In questi mesi la potatura non potrà essere effettuata su alberi in cui siano presenti nidi di uccelli o tane abitate da piccoli mammiferi o che siano utilizzati come dormitorio o posatoio da specie rare/di pregio.

Oss.5



la gestione del pascolo non prevede una idonea rotazione, che è invece essenziale al fine di favorire il raggiungimento dello stadio di fioritura dello stesso, necessario agli insetti pronubi, ovvero insetti che trasportano il polline da un fiore all'altro permettendo l'impollinazione. L'assenza di un idoneo piano di pascolamento può anche determinare fenomeni di erosione concentrata e conseguente perdita di suolo.

Il sistema di pascolo continuo non dà possibilità alla vegetazione di avere una crescita indisturbata e riduce l'utilizzo di una buona quantità di erba situata nelle aree meno preferite dal gregge. Si trovano più benefici invece nell'utilizzo del sistema di pascolo a rotazione sebbene quest'ultimo richieda un maggior utilizzo di mano d'opera. Il pascolo a rotazione prevede la suddivisione dell'area in una serie di paddock (aree delimitate temporaneamente) che vengono pascolati, concimati e fatti riposare secondo una turnazione predeterminata. In questo modo si effettuano delle utilizzazioni intense della biomassa con successivi periodi di ricrescita indisturbata. Col sistema a rotazione è possibile avere diversi benefici quali:

- aumento della produzione di erba e della qualità del pascolo (maggiore contenuto di proteina, minore contenuto in fibra con aumento della digeribilità);
- migliore utilizzo dell'erba e diminuzione degli sprechi;
- migliore distribuzione del letame;
- minor rischio di compattamento del terreno e un aumento della biodiversità vegetale.

Le dimensioni del paddock suggerite per 100 pecore è di circa 2 ha.

Nel caso specifico abbiamo suddiviso l'intera area adibita ad agrivoltaico in 6 paddock estesi circa 3 – 3,5 ha ciascuno. In ogni paddock sono presenti delle isole per il benessere delle greggi consistenti in un certo numero di tettoie dotate di abbeveratoio. Il tempo di pascolamento in ogni singolo paddock è fissato in 6 gg in inverno e in 4 gg in primavera. Questi tempi consentono un ritorno sul primo paddock dopo 30 giorni in inverno, quando i ritmi di ricrescita delle foraggere sono più lenti, e dopo 20 giorni in primavera quando i ritmi di ricrescita delle foraggere sono più veloci. La suddivisione in paddock è realizzata tramite l'uso di reti amovibili temporanee per cui le dimensioni dei paddock possono essere modificate adattando le superfici alla resa effettiva del terreno e dunque misurando la disponibilità di erba misurata in kg di Sostanza Secca per ha (kg SS/ha) ad esempio con un metodo diretto di stima della biomassa in Sostanza Secca tramite sfalcio ed essiccazione.

Nelle aree di benessere sarà possibile somministrare anche della alimentazione integrativa che sarà di scarsa qualità durante i mesi di pascolo (marzo-luglio, ottobre-dicembre) e di buona qualità nei mesi in cui non è possibile il pascolo (agosto-settembre, gennaio-febbraio). Si prevede una decespugliatura mensile delle erbe infestanti in tutti i paddock, facilmente riconoscibili perché più alte delle erbe pabulari, in modo da impedire che vadano a fioritura ed a seme. Si veda a tal proposito: **E42_Piano di pascolamento-Identificazione Paddock_E42.**

Oss.6

Nell'area dell'impianto adiacente al fotovoltaico esistente, viene rilevata di fatto l'inefficacia dei varchi faunistici supposti in progetto nella porzione ovest. Non viene prevista una fascia di rispetto faunistica tra i due impianti. Inoltre, non è prevista, come in tutto l'impianto, un'azione di monitoraggio faunistico in fase di esercizio, con controllo delle orme o con strumentazione fotografica collegata a fotocellule all'infrarosso, per



verificare l'effettivo utilizzo dei passaggi e l'efficacia delle misure applicate (durata minima monitoraggio 3 anni).

Si intende qui cogliere questo contributo istruttorio nella sua totalità per quanto attiene alle azioni di competenza dei progettisti e del Proponente che si farà parte proattiva per le azioni che dovessero essere concordate con il gestore dell'impianto fotovoltaico confinante lungo il lato ovest dell'agrivoltaico in progetto. La siepe arbustiva è stata estesa a copertura di tutte quelle parti al confine di impianto che ne erano rimaste sprovviste. In particolare, al confine ovest è stata prevista una fascia arbustiva di rispetto faunistico ampia ben 11 m che interessa una superficie di oltre 4.500 mq. Tale opera si assomma alla seppur esigua siepe periferica presente nell'impianto FV al confine e fungerà anche da corridoio ecologico per la piccola fauna, l'avifauna e le specie impollinatrici. Il proponente specifica che tale fascia è stata pensata in tal modo, proprio per garantire protezione alle specie animali ed assicurare che l'impianto fosse schermato anche lato ovest.

I varchi faunistici in questa zona verranno realizzati in corrispondenza dei varchi dell'impianto al confine in modo da creare un corridoio ed una continuità tra le aree in questione. Laddove tali varchi non fossero presenti, il Proponente si impegna a farsi parte attiva presso il gestore dell'impianto al confine affinché ponga rimedio a tale lacuna.

Il piano di monitoraggio faunistico *R24_PianoMonitoraggioAmbientale_24* già elaborato in fase di progetto, verrà integrato con l'uso di fototrappole specifiche per controlli faunistici. Esse saranno dotate di batteria esterna ricaricabile e di pannellino FV per la ricarica della batteria. Le fototrappole, dotate di illuminazione notturna all'infrarosso, saranno posizionate in corrispondenza dei varchi faunistici al fine di determinarne l'effettivo uso da parte della piccola fauna. L'intero monitoraggio passerà da 2 a 3 anni e verrà prorogato in caso di rilevamento di criticità

Oss.7

Il nuovo impianto ed il cumulo generato con l'impianto fotovoltaico esistente e adiacente producono una artificializzazione complessiva di entità non mitigabile, a causa della loro dimensione, localizzazione, rilevante occupazione di suolo (circa 34,5 ha complessivi) e della elevata taglia dimensionale, fuori scala rispetto all'entità delle zone insediative e produttive, presenti nel contesto territoriale interessato. Il contesto paesaggistico risulta interessato dalla presenza di numerosi analoghi impianti (realizzati ed altri in corso di autorizzazione - non ancora realizzati), che per notevoli dimensioni e diffusione, vanno a determinare un processo di progressiva trasformazione delle valenze paesaggistiche e della vocazione agricola ed abitativa del territorio nel Comune di Treia.

Questo contributo istruttorio è simile a quello proposto dalla Provincia di Macerata e pertanto si rimanda alle argomentazioni lì riportate.

Qui per brevità si ribadisce che l'impianto AGRIVOLTAICO in progetto introduce una artificializzazione del territorio del tutto trascurabile atteso che oltre il 76% della superficie interessata resterà disponibile per l'attività agricola e per il pascolo degli ovini, per nulla turbando la vocazione agricola del Comune di Treia. La presente osservazione ricalca quanto già espresso dalla Provincia di Macerata, evidenziando come il cumulo con l'impianto adiacente produca degli effetti non indagati a sufficienza. Come già anticipato, si rimanda in



questo caso alla relazione *R34_IntegrazioniMIC_punto4_34-signed*, che indaga anche l'aspetto di utilizzo del suolo cumulativo.

Rispetto alla osservazione n.8, che cita nuovamente la scarsa efficacia dei varchi faunistici, si ritiene di aver già riscontrato a quanto espresso dalla Regione nell'ambito di questa stessa nota.

In merito alla osservazione n.9 non si ritiene di dover fornire alcun chiarimento alla Regione Marche, ma con specifico riguardo alla quinta scenica vegetale a disposizione crescente prevista dall'impianto agrivoltaico, si segnala che essa è stata richiesta in fase preliminare di progetto direttamente dal Comune di Treia, per assicurare la non-visibilità dell'impianto; pertanto, nel prevederla ci si è attenuti soltanto a delle loro richieste espresse. La società proponente si rende comunque disponibile ad evitare la creazione degli avvallamenti previsti dal progetto ed a mantenere la mitigazione a livello stradale. Per questo punto si invitano le Amministrazioni a trovare un accordo reciproco, così da mettere il proponente in condizioni di presentare un progetto definitivo coerente con la soluzione che sia ritenuta più idonea e condivisa da tutti gli enti coinvolti. Rispetto all'osservazione n.10, che riguarda l'interferenza con l'eventuale viabilità provinciale SP n°128 "Treiese" ed eventuali altre interferenze, la proponente conferma la sua più completa disponibilità a sfruttare, in fase esecutiva, le tecniche di Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC) necessarie al superamento delle stesse.

- OSSERVAZIONI AL MINISTERO DELLA CULTURA nota prot. n. 29482 del 29/12/2023

Nella documentazione integrativa prodotta, non si riscontra la presenza della documentazione archeologica richiesta al punto n. 6 della nota di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. 5015 del 26/10/2022, e qui di seguito riportato:

[...] 6. Vista l'assenza, tra gli elaborati progettuali, della relazione preliminare espressamente prevista dal c. 1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, si richiede di elaborare tale documentazione archeologica sulla base della quale la Soprintendenza valuterà l'opportunità di attivare la procedura prevista dall'articolo 25, commi 8 e seguenti, del D.Lgs. 50/2016. La documentazione dovrà essere redatta secondo le indicazioni fornite dal punto 4 delle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico" approvate con D.P.C.M. 14/02/2022 e applicabili, ai sensi della Circolare DG-ABAP n. 29 del 19.05.2022, alle istanze ritenute procedibili successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM stesso.

Si risponde a tal proposito che la documentazione per la valutazione del rischio archeologico preliminare è stata già trasmessa con integrazioni in data 02/08/2022, con gli elaborati:

- -R25_ValutazioneRischioArcheologico_25,
- -R26_ValutazioneRischioArcheologicoTav1_26,
- -R27_ValutazioneRischioArcheologicoTav2_27,
- -R28_ValutazioneRischioArcheologicoTav3_28,
- -R29_ValutazioneRischioArcheologicoTav4_29.



Si specifica che la scrivente, a fronte della nota ricevuta in data 29/12/2023, sta provvedendo ad aggiornare i suddetti elaborati secondo le linee guida pocanzi citate e che sarà sua cura trasmetterli al Ministero della Cultura non appena disponibili.

Come considerazione finale, si vuole specificare nuovamente che l'area di impianto in progetto è stata stabilita consultando le cartografie comunali che identificano le aree idonee e le aree non idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici. Infatti, nonostante l'autorizzazione riguardi un impianto agrivoltaico, e dunque con caratteristiche nettamente migliori rispetto ad un fotovoltaico tradizionale, quanto meno in termini di impatti paesaggistici e consumo di suolo. Con l'intento di proporre un'iniziativa che potesse essere avvallata anche dalla stessa Amministrazione.

Si allega lo stralcio di tale carta, in cui si può osservare l'appartenenza dell'area di impianto alle aree considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici.




Figura 5. Aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici Treia

Come si denota dalla cartografia di cui sopra, le aree di impianto sono localizzate in aree non ritenute non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici e tutte le zone interne all'area rossa che sono ritenute tali, sono state comunque escluse dal perimetro dell'impianto in progetto.

Stern PV 4 Srl Il Legale Rappresentante Dott. Ernesto Magnani

Stern PV 4 S.r.I. - Sede Legale: Via Leonardo Da Vinci 12 – 39100 Bolzano – Italia – Tel. +39 0521/229761 – Fax +39 0521/229779 Reg. Imp. PR/C.F./P.I. 02971110347 - R.E.A. n. BZ- 235867 - Capitale Sociale € 10.000,00 i.v. – e-mail PEC: sternpv4srl@pec.it